

DELIBERA N° 47

Oggetto: Comune di Napoli - Località Borgo Marinari – Specchio acqueo di complessivi mq. 28.800,00 antistante alla Rotonda Nazario Sauro e precisamente al largo del molo frangiflutti ivi esistente, da destinare a campo boe – Decadenza del concessionario Consorzio Ormeggiatori Storici Lungomare di Santa Lucia dal titolo concessorio n° 8/2010 Rep. 6155 del 19/5/2010 e prorogata al 31/12/2015 (l.25/2010)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la Legge 28.1.1994, n. 84 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il D.M. n. 359 datato 30.10.2015 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto il D.M. 06.04.1994 che stabilisce gli ambiti di competenza territoriali dell'Autorità Portuale di Napoli ed il successivo D.M. 18.09.2006 che li estende al porto di Castellammare di Stabia;

Visto il D.L. 21.10.96 n°535, convertito con modificazioni in Legge n°647 del 23.12.1996, concernenti l'istituzione dell'Autorità Portuale di Napoli;

Vista la legge 6 novembre 2012 n°190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 47 lettera d), 48 del Codice della Navigazione e art. 26 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Vista la concessione demaniale marittima n°8/2010 - Rep. n°6155 del 19/5/2010 -avente validità fino al 31/12/2015 ai sensi della l. n°25/2010 mediante la quale veniva concesso al Consorzio Ormeggiatori Storici Lungomare di Santa Lucia l'uso del seguente bene demaniale marittimo: *“specchio acqueo antistante alla Rotonda Diaz del Comune di Napoli della superficie di mq. 28.800,00 e, precisamente, al largo del muro frangiflutti ivi esistente da destinare, nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno (dal 2009 al 2012), a campo boe allo scopo di adibirlo all'ormeggio stagionale di unità da diporto mediante utilizzo di strutture eco-compatibili, il tutto secondo il posizionamento, le caratteristiche, il numero e le modalità di cui al Piano*

Ormezzio citato in premessa, con le modifiche di cui al Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 27/4/2007...”, dietro corresponsione del canone annuo di Euro 17.460,92 e con l’obbligo di garantire, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione la somma di Euro 33.422,40, effettivamente depositata, giusta polizza fideiussoria emessa in data 5/3/2010, dalla COFIART (Società Cooperativa di Garanzia Fidi);

Considerato che, codesto Consorzio, si è reso inadempiente agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’atto *de quo* in quanto ***da fatti accertati non ha intrapreso le operazioni necessarie per il posizionamento del campo boe così come previsto dalla concessione assentita***, come risulta da verbale di sopralluogo dell’Autorità Portuale Ufficio Security, in data 26/5/2015 eludendo i termini previsti per l’inizio dell’attività di ormezzio in conto terzi, scopo della licenza demaniale marittima citata;

Tenuto conto che, questa Autorità Portuale, con note prot. n. 139 del 2/2/2015 e n. 253 del 23/2/2015, ha sollecitato codesto Consorzio ad assolvere al pagamento dei canoni demaniali dovuti a fronte dell’utilizzo dei beni oggetto del predetto atto concessorio;

Vista la nota prot. n° 880 del 10/6/2015, con la quale, questa Autorità Portuale nel comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. , l’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione di che trattasi, in riferimento al disposto dell’art. 47 lettere a) e d) del Codice della Navigazione, richiedeva al Consorzio interessato, la presentazione, entro il termine ivi stabilito, di eventuali proprie deduzioni e/o osservazioni in merito;

Considerato che, agli atti di questa Autorità Portuale, risultano essere state depositate da parte del Consorzio osservazioni pertinenti all’oggetto ma, non esaustive dal momento che le motivazioni addotte circa le operazioni da intraprendere per il posizionamento del campo boe, sono state indicate come successive ad un’autorizzazione dell’ente concedente per manutenzione straordinaria. Contrariamente, le operazioni richieste, così come del resto asserito nella nota di *autorizzazione immersione subacquea e lavori di rimontaggio e manutenzione* n°31346 del 16.06.2015 della Sezione tecnica della Capitaneria di Porto di Napoli, e assunta al prot. A.P. al n°3852 del 17/6/2015, sono naturalmente prodromiche al periodo temporale indicato nell’atto concessorio per la natura dell’attività di ormezzio da unità da diporto, pertanto anche rientranti in operazioni di ordinaria manutenzione;

Visto che nonostante le note suindicate inerenti il pagamento di quote di canoni concessori pregresse, codesto Consorzio nelle osservazioni citate, asserisce il permanere del debito, procrastinando ulteriormente il pagamento dello stesso e anzi, manifestando una mera e generica volontà “di sanare il dovuto”;

Viste le memorie depositate dal Consorzio, acquisite in data 24/6/2015 al n° 4005 del protocollo generale di questa Autorità Portuale;

Vista la nota prot.n° 1095 del 15/7/2015 con la quale questa Autorità Portuale, riteneva le suddette deduzioni non accoglibili, per le motivazioni ivi esplicitate;

Visto il verbale di sopralluogo congiunto dell’Autorità Portuale di Napoli, Ufficio Security e Ufficio Demanio, in data 10/9/2015 prot. n°511/2015, con il quale si dava seguito al procedimento intrapreso e, accertando che il bene demaniale marittimo assentito nella concessione n°8/2010 era stato posto nelle condizioni per lo svolgimento dell’attività contemplata nello scopo del titolo concessorio, cosicché il Responsabile del Procedimento prendeva atto che *parte* dei

presupposti utili all'avvio del procedimento di decadenza erano venuti meno, nel caso di specie art. 47 lettera a) C.d.N., mentre perdurava la situazione debitoria nei confronti dell'A.P.;

Visto l'estratto conto A.P. del 29/9/2015 con cui il Responsabile del Procedimento riscontrava ancora l'esistenza di un debito da parte del concessionario Consorzio Ormeggiatori Storici Lungomare di Santa Lucia nei confronti dell'Ente gestorio;

Vista la nota A.P. n° 1435 del 6/10/2015 con cui l'Autorità Portuale di Napoli comunicava l'avvenuta chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. e l'emanazione del relativo atto finale;

Viste le "condizioni speciali" contenute nella licenza n°8/2010 alle quali il concessionario di che trattasi doveva attenersi all'atto della firma del suddetto titolo;

Visti gli articoli 47, lettera d), 48 del Codice della Navigazione e 26 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Visti gli estratti conto clienti datati 27/10/2015 e 18/11/2015 dai quali risulta che il Consorzio Ormeggiatori Storici Lungomare di Santa Lucia è debitore nei confronti di questa Autorità Portuale della somma di Euro 32.078,76, più interessi moratori regolarmente richiesta secondo quanto stabilito nell'atto *de quo*;


Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta in merito alla pratica in questione, data 20/11/2015;

Visto il parere favorevole del Comitato Portuale espresso con delibera n°45 del 30/11/2015;

Visti gli ulteriori atti d'ufficio;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DEMANIO f.f.

Dott. Ugo VESTRI



Dato atto che il Segretario Generale e il Responsabile del Procedimento esprimono, rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento ex artt.4-5-6 l.241/90

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ugo VESTRI



IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Emilio SQUILLANTE



CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle

esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario, secondo il presente schema di delibera predisposto dal Responsabile del Procedimento dr. Ugo VESTRI

DELIBERA

la decadenza del **Consorzio Ormeggiatori Storici Lungomare di Santa Lucia P.I. 04803121211** avente sede sociale in **Via Santa Lucia, 62 Napoli** – dalla titolarità della concessione n° 8 Repertorio n° 6155 del 19/5/2010 rilasciata dall'Autorità Portuale di Napoli.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Napoli sezione Amministrazione Trasparente cartella Provvedimenti / sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico / delibere C.P.

Napoli, 22 FEB. 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA (CP) Antonio BASILE



AP
RAG